

Sentenza n. 218 del 15 marzo 2005

Pubblica udienza del: 17 novembre 2004

Presidente f.f. ed est. dott. Luigi Ranalli

Titoletto:

Pubblico dipendente non contrattualizzato – professori universitari (docenti e ricercatori) – stipendio - maggiorazione del 40% sulla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio – diritto – esclusione.

Abstact:

Il disposto conglobamento dell'indennità integrativa speciale per l'importo di L.1.081.000, allorché è stato esteso al personale pubblico non soggetto a contrattazione collettiva, quali i docenti ed i ricercatori universitari, deve necessariamente essere interpretato nel rispetto delle finalità della norma che lo ha inizialmente previsto e, quindi, nei limiti di quanto avvenuto per il personale pubblico soggetto a contrattazione: orbene, poiché il conglobamento nei confronti del personale soggetto a contrattazione non comporta alcuna spesa per le Amministrazioni interessate, questo limite sarebbe senz'altro disatteso se la maggiorazione percentuale prevista per i docenti ed i ricercatori universitari dovesse comprendere anche la quota di indennità integrativa speciale conglobata e, di fatto, consentirebbe ai medesimi di ottenere indirettamente ed a differenza della generalità degli altri dipendenti, un miglioramento retributivo superiore a quello per essi stabilito.

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.182 del 1999 proposto dal ***, rappresentato e difeso dall'avv. Ma-

ria Michela Ciciretti ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Cardeto n.3/b,
presso lo studio dell'avv. Francesco Tardella;

contro

il MINISTERO dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA SCIENTIFICA e TEC-
NOLOGICA, in persona del Ministro pro-tempore, e l'UNIVERSITÀ degli
STUDI di MACERATA, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentati e di-
fesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio sono
per legge domiciliati;

per l'accertamento

del diritto alla maggiorazione del 40% sulla quota di indennità integrativa specia-
le conglobata nello stipendio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell'Università intima-
ti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Ciciretti per il ricorrente e l'avv. dello Stato Andrea Honorati per
il Ministero e l'Università resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

3. Tanto premesso, il Collegio considera che la *vexata questio* della maggio-
razione del 40% sulla somma di L.1.081.000 - quota di indennità integrativa spe-

ciale conglobata nello stipendio tabellare dei pubblici dipendenti - nei confronti dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, già oggetto di interpretazione autentica dall'art.23, II comma, della legge 23 dicembre 2001, n.448, è stata espressamente esclusa dalla decisione 25 ottobre 2002 n.7 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nonché dalla successiva giurisprudenza amministrativa da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, (v.si Cons.St., Sez.VI, 26 luglio 2004 n.5279, 27 novembre 2002 n.6505, 16 giugno 2003 n.3385, 25 febbraio 2003 n.1043 e 3 dicembre 2003 n.7995; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez.I, 22 novembre 2002 n.1784; TAR Liguria, Sez.I, 21 febbraio 2002 n.177; TAR Toscana, Sez.I, 3 febbraio 2004 n.264; TAR Molise, 19 gennaio 2004 n.13).

Infatti, il disposto conglobamento dell'indennità integrativa speciale per l'importo di L.1.081.000, allorché è stato esteso al personale pubblico non soggetto a contrattazione collettiva, quali i docenti ed i ricercatori universitari, deve necessariamente essere interpretato nel rispetto delle finalità della norma che lo ha inizialmente previsto e, quindi, nei limiti di quanto avvenuto per il personale pubblico soggetto a contrattazione: orbene, poiché il conglobamento nei confronti del personale soggetto a contrattazione non comporta alcuna spesa per le Amministrazioni interessate, questo limite sarebbe senz'altro disatteso se la maggiorazione percentuale prevista per i docenti ed i ricercatori universitari dovesse comprendere anche la quota di indennità integrativa speciale conglobata e, di fatto, consentirebbe ai medesimi di ottenere indirettamente ed a differenza della generalità degli altri dipendenti, un miglioramento retributivo superiore a quello per essi stabilito.

Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”
